

VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO

1. PREMESSA

Con il decreto legislativo n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 1865/2017 sono state introdotte importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato nella scuola secondaria di I grado.

La valutazione, alla luce di quanto espresso dalla normativa, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. E' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

L'Istituzione Scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

2. VALUTAZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'Esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi, che indicano diversi livelli di apprendimento (D. Lgs n. 62/2017, art. 2, c. 1).

Scuola primaria

| VOTO | DESCRITTORE |
|-----------|---|
| 10 | Conoscenze approfondite ed esaustive. Ottima padronanza delle abilità e delle strumentalità delle discipline. Ottime capacità di rielaborazione, riflessione personale e chiarezza espositiva. Ottima autonomia operativa. |
| 9 | Conoscenze approfondite. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità delle discipline. Piene capacità di rielaborazione, riflessione personale e chiarezza espositiva. Completa autonomia operativa. |
| 8 | Conoscenze adeguate e pertinenti. Buona padronanza delle abilità e delle strumentalità disciplinari. Buone capacità di rielaborazione e capacità espositiva. Adeguate autonomia operativa. |
| 7 | Conoscenze pertinenti. Positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità delle discipline. Discrete capacità di organizzazione ed esposizione dei contenuti appresi. Autonomia operativa più che sufficiente. |
| 6 | Conoscenze parziali degli elementi basilari delle singole discipline. Essenziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base. Semplice capacità espositiva. Parziale autonomia operativa. |
| 5 | Conoscenze parziali e frammentarie dei contenuti proposti. Abilità di base acquisite parzialmente ed uso incerto delle strumentalità di base. Inadeguata capacità espositiva e autonomia da migliorare. |

Scuola secondaria di primo grado

| VOTO | DESCRITTORE |
|-----------|--|
| 10 | Conoscenze ed abilità ben articolate e approfondite |
| | Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica con argomentazioni personali coerenti |
| | Preparazione accurata / completa |
| | Uso appropriato del linguaggio specifico ed esposizione esauriente |
| | Metodo di studio ben strutturato e proficuo |
| | |
| 9 | Conoscenze ed abilità complete e ben articolate |
| | Capacità autonoma di stabilire interconnessioni e di argomentare in modo Coerente |
| | Preparazione accurata |
| | Uso appropriato e consapevole del linguaggio specifico |
| | Metodo di studio/lavoro efficace |
| | |
| 8 | Conoscenze ed abilità complete |
| | Capacità di orientamento e di collegamento efficaci |
| | Preparazione generalmente accurata |
| | Uso preciso del linguaggio specifico |
| | Metodo di studio adeguato |
| 7 | Conoscenze ed abilità buone |
| | Capacità di collegamento e di orientamento parzialmente sviluppate |
| | Preparazione complessivamente acquisita |
| | Uso del linguaggio specifico abbastanza adeguato |
| | Metodo di studio generalmente perseguito ma non ancora produttivo |
| 6 | Conoscenze ed abilità essenziali |
| | Preparazione mnemonica e/o parziale |
| | Uso parziale del linguaggio specifico |
| | Metodo di studio poco proficuo |
| 5 | Conoscenze ed abilità incomplete e superficiali |
| | Preparazione frammentaria nei contenuti di base |
| | Scarso e confuso utilizzo del linguaggio specifico |
| 4 | Conoscenze ed abilità frammentarie e lacunose |
| | Mancanza di capacità di collegamento e orientamento |
| | Preparazione molto carente |
| | Uso del linguaggio specifico inesistente e/o errato |

3. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento (Art 2, comma 5 del DL 62/2017) viene espressa collegialmente dai docenti per la scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Non concorre pertanto alla non ammissione alla classe successiva. Può invece determinare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato una sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale per reati gravi.

Essa deriva dall'elaborazione di una serie di osservazioni eseguite nel corso del quadrimestre e misurate mediante descrittori e indicatori condivisi dal team docenti/Consiglio di Classe. Il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento di disciplina approvato dall'istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali (D.Lgs n. 62/2017).

La valutazione del comportamento viene intesa come occasione di accompagnamento alla crescita della persona e del cittadino e quindi è volta all'acquisizione delle competenze per l'esercizio di una cittadinanza attiva.

4. INDICAZIONI PER IL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

Scuola secondaria di primo grado

Come previsto dalla normativa vigente (D.M. 5/2009; L. 69 del 30/10/2008, DL 62/2017) nella valutazione del comportamento viene preso in esame tutto il periodo di permanenza dell'allievo nelle attività scolastiche: dentro e fuori l'aula, durante la ricreazione, nei servizi igienici, in palestra e negli spogliatoi, durante la mensa, durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione, nelle competizioni sportive.

Inoltre, nella valutazione, il Consiglio di Classe tiene conto della maturazione e della crescita civile e culturale complessiva di ogni studente e il giudizio attribuito corrisponde al profilo in cui si riscontrano la maggior parte degli indicatori, che declinano nello specifico le competenze di cittadinanza.

- Rispetto delle regole
- Frequenza scolastica
- Atteggiamento nei confronti delle persone e delle strutture scolastiche
- Rispetto degli impegni scolastici
- Partecipazione, collaborazione nella vita scolastica.

| | |
|-------------------------------------|--|
| OTTIMO | <ul style="list-style-type: none"> • Pieno e consapevole rispetto del Regolamento di istituto • Frequenza assidua e regolare • Atteggiamento pienamente responsabile e corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico • Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici • Ruolo collaborativo, propositivo e costruttivo all'interno della classe |
| DISTINTO BUONO | <ul style="list-style-type: none"> • Pieno rispetto del Regolamento di istituto • Frequenza assidua • Atteggiamento responsabile e corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico • Puntuale adempimento dei doveri scolastici • Ruolo collaborativo e propositivo all'interno della classe • Sostanziale rispetto del Regolamento di istituto • Frequenza solitamente assidua • Atteggiamento generalmente corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico • Adempimento regolare dei doveri scolastici • Ruolo collaborativo all'interno della classe |
| SUFFICIENTE | <ul style="list-style-type: none"> • Episodi limitati di mancato rispetto del Regolamento di istituto con frequenti richiami verbali e scritti • Ricorrenti assenze, ritardi e uscite anticipate con giustificazioni non puntuali • Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico • Irregolare e discontinuo adempimento dei doveri scolastici • Ruolo passivo/scarsamente collaborativo all'interno della classe |
| NON SUFFICIENTE | <ul style="list-style-type: none"> • Gravi e/o reiterati episodi di mancato rispetto del Regolamento di istituto che hanno dato luogo a gravi sanzioni disciplinari • Numerose assenze, uscite anticipate e ripetuti ritardi non giustificati • Atteggiamento irresponsabile e aggressivo nei confronti di coetanei e adulti e gravemente irrispettoso verso l'ambiente scolastico • Mancato adempimento dei propri doveri scolastici • Ruolo negativo all'interno della classe con continuo disturbo delle attività |

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art.2, D.Lgs. n. 62/2017).

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| <p>Apprendimento globale</p> | <p>Gli obiettivi di apprendimento sono stati:</p> | <ul style="list-style-type: none"> -RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE -PIENAMENTE RAGGIUNTI -RAGGIUNTI -COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI -PARZIALMENTE RAGGIUNTI -NON ANCORA RAGGIUNTI |
| <p>Sviluppo personale</p> | <p>Autonomia</p> | <ul style="list-style-type: none"> -ELEVATA -ADEGUATA -DA MIGLIORARE - POCO ADEGUATA |
| | <p>Interesse</p> | <ul style="list-style-type: none"> - VIVO E ARTICOLATO - COSTANTE - SELETTIVO -DISCONTINUO - SCARSO |

5. VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

VALUTARE **gli alunni...con Bisogni Educativi Speciali**

“...non c’è nulla che sia più ingiusto quanto fare parti uguali fra disuguali”

(Don Milani, “Lettera ad una professoressa”)

Il nostro Istituto si pone come obiettivo essenziale lo sviluppo di tutte le capacità del soggetto ed è attento al successo formativo di ogni singolo alunno pertanto assume particolare rilievo anche la valutazione degli alunni diversamente abili, alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, alunni con altri bisogni educativi speciali e alunni stranieri di prima alfabetizzazione.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’

Il nostro Istituto Comprensivo favorisce l’integrazione degli alunni con disabilità con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento, la comunicazione, la socializzazione, lo sviluppo della personalità e l’integrazione nella classe attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomie in base alle capacità e potenzialità individuali, mediante interventi specifici.

E’ importante concentrare l’attenzione sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul risultato e prestare attenzione ai singoli alunni e alle loro diversità individuali.

○ **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’**

La valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita a:

● **Profilo Dinamico Funzionale (PDF)**

è un documento conseguente alla Diagnosi Funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Esso definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo da conseguire. Mette in evidenza le potenzialità dell’alunno e le sue difficoltà. Viene elaborato, discusso e approvato congiuntamente dalla scuola e dai Servizi con la collaborazione della famiglia. Rappresenta uno strumento di interazione e progettazione di rete.

Il Profilo Dinamico Funzionale viene riformulato nel passaggio tra i vari ordini di scuola.

- **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**
ai sensi del DPR n 122/2009, la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell'alunno.
- **MOMENTI DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**
La valutazione degli alunni con disabilità prevede:
 - una fase iniziale per descrivere il processo di apprendimento e per la predisposizione di strategie didattiche
 - una fase periodica per individuare potenzialità e carenze volta al miglioramento dell'azione didattica
 - una fase finale per stabilire i livelli di abilità e competenze raggiunti
- **ATTORI DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**
Tutti i docenti della classe che hanno contribuito alla stesura del PEI si radunano periodicamente secondo le scadenze indicate per valutare i risultati dell'azione educativo-didattica e il conseguimento degli obiettivi previsti.
- **TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**
La valutazione sarà espressa, generalmente, attraverso un voto numerico, in riferimento agli obiettivi previsti dal PEI.
Al fine di ottenere una valutazione inclusiva, in alcuni casi, si predisporranno delle griglie di valutazione che registrino conoscenze e abilità riferite al percorso educativo-didattico del singolo alunno e agli obiettivi appositamente predisposti nella programmazione educativa individualizzata.

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate (INVALSI). Possono essere previste dai docenti adeguate misure compensative o dispensative, e nel caso non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti coerenti con il piano didattico individualizzato, ovvero disporre in casi di particolare eccezionalità disporre l'esonero dalla prova. La partecipazione alla prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato. Il consiglio di classe o i docenti contitolari di classe possono prevedere, per l'esame conclusivo del primo ciclo, adeguate misure compensative o dispensative per lo

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti [...] ovvero l'esonero della prova (D.Lgs n. 62/2017, art. 11, comma 4). Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (art. 9 DPR 22/06/2009 n. 122, Circolare n. 48 del 31/05/2012, e D.Lgs n. 62/2017. Art. 11, c. 5). Per gli alunni che non si presentano all'esame è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo valido per il prosieguo degli studi.

VALUTAZIONE ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Tra i disturbi evolutivi specifici di norma rientrano le seguenti certificazioni rilasciate da strutture pubbliche o accreditate o equipe riconosciute:

- Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA)
- Deficit del linguaggio
- Deficit abilità non verbali
- Deficit coordinazione motoria
- ADHD (deficit dell'attenzione con o senza iperattività)
- Funzionamento intellettivo limite
- Spettro autistico lieve

Gli alunni con certificazione di disturbi evolutivi specifici devono essere valutati come tutti gli alunni della classe, come prevede la normativa.

Tali studenti possono usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con un numero minore di richieste.

Gli alunni con certificazione DSA partecipano alle prove Invalsi con il possibile utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi coerenti con il PDP.

VALUTAZIONE ALUNNI BES CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE

Gli alunni BES con svantaggio socio-economico e culturale, per i quali è stato predisposto un percorso personalizzato, sono valutati come tutti gli alunni della classe, come prevede la normativa.

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI IN FASE DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE neo arrivati o di recente immigrazione

La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non esprime nulla a proposito della valutazione degli stessi. Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova **nell'art. 45 del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che** così recita" il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri ,il necessario **adattamento dei programmi di insegnamento"**.

E' necessaria perciò una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero.

Il possibile adattamento dei programmi comporta un adattamento della valutazione ponendo attenzione ai percorsi personali degli alunni. Le istituzioni scolastiche individuano, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione poiché l'incompetenza linguistica temporanea non è incompetenza scolastica.

Per la valutazione degli alunni NAI nel primo quadrimestre si terrà conto delle competenze acquisite nel processo di alfabetizzazione. I parametri di riferimento dell'area linguistica saranno: ascolto, parlato, lettura e scrittura secondo una griglia specifica allegabile al documento di valutazione.

Nel documento di valutazione, negli spazi destinati alle discipline sarà possibile usare questo enunciato **"La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"**

Durante questa prima fase del processo di apprendimento linguistico l'attenzione sarà rivolta soprattutto alla rilevazione del livello raggiunto dagli alunni nella comunicazione interpersonale. Successivamente si valuterà il grado di acquisizione degli strumenti base per l'apprendimento didattico.

Solo dopo aver consolidato tali strumenti linguistici si passerà ad una valutazione conforme ai parametri di ogni disciplina tenendo conto che la lingua per comunicare può essere appresa, in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno e che per apprendere la lingua dello studio possono essere necessari alcuni anni.

6. VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI DI RELIGIONE

Scuola secondaria di primo grado

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (D.Lgs 62/2017, art. 2, c.7)

Descrittori per la valutazione degli apprendimenti di I.R.C.

| Giudizio sintetico | Descrittore |
|--------------------|---|
| Ottimo | <ol style="list-style-type: none">1) Conoscenze dei contenuti accurate.2) Abilità ben articolate e utilizzate.3) Capacità di collegamento coerente e personali fra i contenuti.4) Autonomia di valutazione critica con argomenti personali coerenti.5) Uso appropriato del linguaggio specifico.6) Metodo di studio e di lavoro efficace, efficiente e personale |
| Distinto | <ol style="list-style-type: none">1) Conoscenze dei contenuti accurate, con rarissime incertezze.2) Abilità ben articolate e utilizzate.3) Capacità di collegamento coerente fra i contenuti.4) Autonomia di valutazione critica con argomenti personali coerenti.5) Uso appropriato dei linguaggi specifici.6) Metodo di studio e di lavoro efficace. |
| Buono | <ol style="list-style-type: none">1) Conoscenza dei contenuti generalmente accurata.2) Abilità, in contesto scolastico, complessivamente attivate.3) Capacità di collegamento coerente fra i contenuti.4) Autonomia di valutazione critica con argomenti personali coerenti.5) Uso complessivamente appropriato dei linguaggi specifici.6) Metodo di studio e di lavoro complessivamente strutturati. |
| Discreto | <ol style="list-style-type: none">1) Conoscenze dei contenuti, con alcune lacune.2) Abilità (attivate in contesto scolastico) con alcune incertezze.3) Capacità di collegamento fra i contenuti parzialmente autonoma.4) Autonomia di valutazione critica che a volte richiede l'intervento del Docente.5) Uso del linguaggio specifico, con alcune imprecisioni.6) Metodo di studio e di lavoro complessivamente strutturati. |
| Sufficiente | <ol style="list-style-type: none">1) Conoscenze dei contenuti minimi.2) Abilità attivate parzialmente (in contesto scolastico).3) Capacità di collegamento fra i contenuti scarsamente autonoma.4) Valutazione critica di idee, contenuti ed esperienze condotta sotto la guida del Docente. |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>5) Uso parziale del linguaggio specifico.</p> <p>6) Metodo di studio e di lavoro parzialmente strutturati.</p> |
| Insufficiente | <p>1) Conoscenze incomplete e superficiali.</p> <p>2) Abilità scarsamente utilizzate (nel contesto scolastico).</p> <p>3) Difficoltà di collegamento coerente fra i contenuti.</p> <p>4) Difficoltà nel valutare criticamente contenuti, idee ed esperienze.</p> <p>5) Errato e/o confuso uso del linguaggio specifico.</p> <p>6) Metodo di studio e di lavoro scarsamente strutturato.</p> |
| Gravemente insufficiente | <p>1) Conoscenze gravemente lacunose.</p> <p>2) Abilità non attivate (in contesto scolastico).</p> <p>3) Collegamenti fra contenuti inesistenti o incoerenti.</p> <p>4) Mancanza di valutazione critica in riferimento a contenuti, idee ed esperienze.</p> <p>5) Uso scorretto e/o inesistente del linguaggio specifico.</p> <p>6) Metodo di studio e di lavoro non strutturati.</p> |

Livello globale di Sviluppo Apprendimenti

| | | |
|--------------------|--------------------------|---|
| Sviluppo personale | L'impegno è: | <p>- 1) costante, rigoroso, efficace ed efficiente;</p> <p>- 2) costante ed efficace,</p> <p>- 3) generalmente costante ed efficace,</p> <p>- 4) discontinuo;</p> <p>- 5) generalmente scarso;</p> <p>- 6) molto limitato;</p> |
| | La partecipazione è: | <p>-1) attiva e costruttiva per sé e per il gruppo di lavoro;</p> <p>- 2) generalmente attiva e costruttiva per sé e per il gruppo di lavoro;</p> <p>-3) discontinua;</p> <p>-4) complessivamente episodica,</p> <p>-5) molto limitata;</p> |
| | L'interesse è: | <p>-1) vivo, articolato e costante;</p> <p>-2) generalmente vivo, articolato e costante;</p> <p>-3) discontinuo ed eccessivamente settoriale;</p> <p>-4) scarso;</p> <p>-5) molto limitato (relativamente all'attività scolastica);</p> |
| | Il grado di autonomia è: | <p>-1) elevato;</p> <p>-2) generalmente elevato;</p> <p>-3) richiede, in svariate situazioni, l'intervento del Docente;</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | -4) complessivamente scarso; -5) gravemente inadeguato; |
| Apprendimento | La capacità di organizzarsi nel lavoro è: | -1) produttiva, efficace ed efficiente; -2) generalmente produttiva ed efficace; -3) parzialmente adeguata; -4) richiede, generalmente, l'intervento del Docente; -5) gravemente inadeguata. |
| | Gli obiettivi di apprendimento: | 1) sono stati conseguiti in modo eccellente; 2) sono stati conseguiti in modo soddisfacente; 3) sono stati raggiunti parzialmente; 4) sono stati conseguiti con numerose inadeguatezze; 5) non sono stati ancora conseguiti. |

****NOTE relative la tabella** Livello globale di Sviluppo Apprendimenti “**

A) Piccolo glossario:

efficacia => realizzare un dato compito assegnato (ad es. scrivere un testo, seguendo le indicazioni fornite dal Docente);

efficienza => il tempo impiegato per svolgere un compito assegnato (ad es. testo scritto in 30 minuti, in 60 minuti, ecc...).

B) A partire dalla normativa vigente si compirà la valutazione personalizzata degli alunni:

con disabilità (DVA)/con bisogni educativi speciali (BES)/con disturbi specifici di apprendimento (DSA)/ di origine non italiana.

C) Per quanto riguarda i livelli di maturazione delle competenze ci si dovrà attenere ai modelli nazionali - D.M. 742/17, anche per la nostra disciplina (a prescindere dalla presenza o meno dell'I.R.C. agli esami di licenza, a riguardo della quale auspichiamo, da parte delle Istituzioni competenti, i necessari e celeri chiarimenti).

7. ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

Scuola secondaria di primo grado

La scuola valuta i risultati conseguiti nelle attività finalizzate all'ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

I docenti assegnati ai posti di potenziamento forniscono al consiglio di classe o interclasse elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

8. CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Scuola secondaria di primo grado

Documento personale di valutazione.

Il modello di scheda di valutazione, approvato dal collegio dei docenti, prevede:

- uno spazio per ammissione / non ammissione;
- spazi per la valutazione delle singole discipline del curriculum;
- uno spazio per la valutazione del comportamento;
- una scheda separata per la valutazione degli apprendimenti relativi alla Religione cattolica.

Validità dell'anno scolastico.

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe fatte salve le deroghe stabilite dal collegio dei docenti, con propria delibera.

Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti; fornisce informazioni puntuali ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Ammissione alla classe successiva.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti- se determinante

per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. Non è ammesso alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, l'alunno nei confronti del quale è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Criteri di non ammissione.

Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso l'alunno presenti una valutazione non sufficiente in una o più discipline, tenendo conto dei seguenti criteri:

- conoscenze frammentarie, riferite ai requisiti minimi stabiliti in sede di programmazione didattico-educativa dai Consigli di Classe per una valutazione sufficiente nella singola disciplina;
- mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale;
- valutazione negativa sulla possibilità dell'alunno di seguire proficuamente le attività didattiche nell'anno scolastico successivo;
- andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse, da una non accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati;
- frequenza irregolare;
- comportamento scorretto.

In presenza di valutazioni non sufficienti in cinque o più discipline, l'ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati.

Per gli alunni con precedenti ripetenze, un'ulteriore non ammissione verrà presa in considerazione nel caso in cui, nonostante l'attivazione di strategie di recupero, siano ancora presenti numerose o gravi insufficienze, e nel caso in cui si ritenga che la ripetenza della stessa classe consenta un reale potenziamento delle competenze e un significativo innalzamento dei livelli di apprendimento, con lo scopo di non pregiudicare il successo formativo negli anni scolastici seguenti.

9. ESAMI DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

9.1 Ammissione all' Esame di Stato.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

9.2 Criteri per la determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato.

Il consiglio di classe, tenuto conto dei livelli di partenza dell'alunno e del percorso triennale assegna il voto di ammissione all'esame, adottando la seguente procedura : partire dalla media globale riferita al terzo anno (non considerando la parte decimale dello stesso), con la possibilità di poter attribuire al massimo un voto.

Il voto di ammissione all'esame farà media con la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio ai fini del calcolo del voto finale.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

La valutazione delle prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere) e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,50, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10 come voto di ammissione e in tutte le prove d'esame. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'Esame di Stato).

I modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli

enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura dell'INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta dall' INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

11. PROVE INVALSI

Le prove INVALSI costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie di istituto (D.Lgs 62/17).

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1).

Si ribadisce che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura dell'INVALSI, alla certificazione delle competenze. unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER.

Calendario delle prove.

Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, le prove INVALSI si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile, come descritto successivamente. Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili proposte a ciascuna scuola all'interno dell'area riservata sul sito INVALSI.

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7. comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'INVALSI.

Modalità di somministrazione.

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove INVALSI richiede che la scuola adotti tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile. Non è richiesta una dotazione di computer (o di tablet) con caratteristiche tecniche particolarmente avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi, salvo la disponibilità di una buona connessione Internet.

La scuola organizza la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.

A seconda del numero di computer disponibili e collegati a Internet e sulla base delle proprie esigenze organizzative la scuola potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente o anche parte di una classe in un arco temporale compreso tra cinque e quindici giorni, L'INVALSI comunicherà il periodo di somministrazione delle prove.

La prova di inglese.

La prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto precedente.

La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI.

Per gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

Per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre

adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.